

DETERMINAZIONE N. 1/2018 DEL 08.01.2018 DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Oggi otto (8) gennaio 2018, alle ore nove (9,00), presso la sede amministrativa della Morrovalle Servizi s.r.l. in Macerata, Via Velluti n. 100, l'Amministratore Unico della Società determina sull'argomento di seguito riportato:

OGGETTO: STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 1 DEL D.LGS. 75/2017 - PROCEDIMENTO DI ASSUNZIONE DI N. 1 FARMACISTA COLLABORATORE, LIVELLO 1, DEL CCNL "FARMACIE COMUNALI" - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO PARZIALE ED INDETERMINATO.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Vista la Deliberazione di Consiglio comunale n. 58 del 28.12.2017 con la quale è stato approvato il Piano Programmatico triennale 2017/2019;

Richiamato il D.lgs. n. 75/2017 recante *"Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*;

Richiamate le proprie Determinazioni n. 15 del 29/11/2017 (Piano occupazionale 2017-2019) e n. 16 del 21/12/2017 (Approvazione Avviso pubblico e avvio procedure concorsuali);

Preso atto del verbale n. 1 del 3/1/2018 della Commissione giudicatrice nominata per la selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di personale riservato alla stabilizzazione ai sensi dell'art. 20, comma 1, D.Lgs 75/2017;

Preso atto, inoltre, che dal predetto verbale risulta idonea alla stabilizzazione la Dott.ssa Cutuli Maria Antonia, unica partecipante alla selezione stessa;

Verificata la disponibilità della predetta all'assunzione a tempo indeterminato part time per 30 ore settimanali;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere all'assunzione in servizio a tempo indeterminato e part time per n. 30 ore settimanali, al livello 1 del CCNL "Farmacie Comunali" della collaboratrice farmacista Dott.ssa Cutuli Maria Antonia, con decorrenza 08 Gennaio 2018;

Visto il D.lgs. 75/2017;

DETERMINA

Di approvare la premessa quale motivazione di fatto e di diritto del presente provvedimento;

Di approvare il verbale n. 1 del 3/1/2018 della Commissione giudicatrice nominata per la selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di personale riservato alla stabilizzazione ai sensi dell'art. 20, comma 1, D.Lgs 75/2017, conservato agli atti di questa Società;

Di dare atto che dal predetto verbale risulta idonea alla stabilizzazione la Dott.ssa Cutuli Maria Antonia, unica partecipante alla selezione stessa;

Di prendere atto della disponibilità della predetta all'assunzione a tempo indeterminato part time per 30 ore settimanali;

Di procedere, per quanto sopra esposto, all'assunzione a tempo indeterminato e part time a 30 ore settimanali della collaboratrice farmacista Dott.ssa Cutuli Maria Antonia, nata a Zungri (VV) il 08/04/1969 e residente a Macerata in via Martiri della Libertà n. 20, disponendone l'inquadramento nel ruolo organico della Morrovalle Servizi s.r.l. secondo il vigente CCNL "Farmacie Comunali", livello 1;


Di approvare l'allegato schema di contratto di lavoro individuale allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale che sarà successivamente compilato e sottoscritto ;

Di dare atto che le somme relative alle retribuzioni della dipendente che viene così stabilizzata sono previste sui capitoli di spesa del personale del Piano Programmatico triennale 2017-2019;

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione al sito web istituzionale della Morrovalle Servizi s.r.l..

Verbale chiuso e redatto alle ore 9,45.

L'Amministratore Unico
(Dott. Luca Muzi)



Allegato

LETTERA DI ASSUNZIONE CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, da valere ad ogni effetto di legge, fra le parti:

- MORROVALLE SERVIZI S.R.L. con sede legale a MORROVALLE (MC), via S. Pertini 30/32, codice fiscale 01599710439, esercente l'attività di FARMACIA, in persona del suo legale rappresentante MUZI LUCA, codice fiscale MZULCU71S09F522P, residente in MORROVALLE (MC), VIA MAMELI 59;
- Dott.ssa CUTULI MARIA ANTONIA nata a ZUNGRI (VV) il 08/04/1969 e residente a MACERATA (MC), V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA' 20, codice fiscale CTLMNT69D48M204D;

ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 152 e dell'art. 4 bis, comma 2, D. Lgs. 21 Aprile 2000, n. 181, così come modificato dall'art. 6, comma 1 del D. Lgs. 19 Dicembre 2002, n. 297, D.Lgs. n.81/2015

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1) COSTITUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.

Oggetto del contratto di lavoro è la messa a disposizione delle energie lavorative da parte della Dott.ssa CUTULI MARIA ANTONIA a favore della ditta MORROVALLE SERVIZI S.R.L., in regime di collaborazione e di subordinazione con inserimento della prestatrice di lavoro nell'organizzazione aziendale dell'imprenditore alle dipendenze e sotto la direzione di quest'ultimo.

Art. 2) ISCRIZIONE A LUL

La lavoratrice viene iscritta nel libro unico del lavoro in uso nell'azienda, nei termini e secondo le disposizioni di legge vigenti;

Art. 3) DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO DI LAVORO.

Il contratto di lavoro si intende stipulato a **tempo parziale e indeterminato** con inizio della prestazione lavorativa il giorno 8 gennaio 2018;

Art. 4) LUOGO DI LAVORO

La località di impiego è stabilita in MORROVALLE (MC) - VIA S. PERTINI 30/32 ma la ditta si riserva, sin da ora, il diritto di affidarLe compiti e/o mansioni anche fuori sede (art.3 D.Lgs.n.81/2015);

Art. 5) OGGETTO DEL CONTRATTO E INQUADRAMENTO PROFESSIONALE

La lavoratrice sarà inquadrata con qualifica di **FARMACISTA COLLABORATORE** ed inserita nel 1 livello professionale dell'inquadramento unico previsto dal CCNL applicato al rapporto;

Art. 6) TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO

Il trattamento economico, retributivo e normativo sarà quello previsto per la categoria e la qualifica di appartenenza dall'attuale e vigente C.C.N.L. settore **FARMACIE MUNICIPALIZZATE** nonché dai successivi rinnovi ed integrazioni. Fermi restando i diritti dei vari istituti contrattuali previsti dal CCNL applicato, tutto sarà proporzionato alla ridotta prestazione lavorativa, sia nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge e dal su indicato CCNL per i dipendenti a tempo parziale.

Art. 7) ORARIO DI LAVORO.

L'orario di lavoro, che è da considerarsi a tempo parziale, è fissato in 30 ore settimanali distribuite nel seguente modo:

Giorno	Dalle Ore	Alle Ore	Dalle Ore	Alle Ore
Lunedì			16,00	20,00
Martedì				
Mercoledì			16,00	20,00
Giovedì			16,00	20,00
Venerdì	08,00	13,00	16,00	20,00

Sabato Domenica	08,00	13,00	16,00	20,00
--------------------	-------	-------	-------	-------

La lavoratrice non potrà esimersi dall'effettuare prestazioni di lavoro eccedenti l'orario concordato qualora l'Azienda stessa per esigenze contingenti ne faccia preventiva richiesta, scritta o verbale nel limite che la legge o il CCNL applicato consentono;

Art. 8) CLAUSOLA FLESSIBILE

Le parti convengono che, ferma restando la durata complessiva dell'impegno lavorativo concordato, il datore di lavoro potrà decidere la variazione della collocazione temporale della prestazione, dando congruo preavviso di almeno due giorni. Alla lavoratrice saranno riconosciute le specifiche compensazioni previste dal CCNL.

Art. 9) PERIODO DI PROVA

Le parti di comune accordo convengono un periodo di prova di 6 (sei) mesi per le mansioni specificate all'Art. 5 del presente contratto, superati i quali il rapporto di lavoro si intenderà automaticamente confermato. Durante il periodo di prova il rapporto potrà essere risolto in qualunque momento da ciascuna delle parti, senza obbligo di preavviso o indennità alcuna;

Art. 10) REGOLAMENTI AZIENDALI.

La lavoratrice dovrà attenersi ai regolamenti, disposizioni interne ed usi dell'Azienda e dovrà prestare la propria attività lavorativa con regolarità, diligenza nonché correttezza professionale, rispettando le direttive che vengono impartite dal direttore e dai suoi superiori gerarchici prendendo sempre a riferimento le prescrizioni nelle circolari e disposizioni di servizio. La lavoratrice non potrà trattare affari, per conto proprio e di terzi, in concorrenza con la ditta datrice di lavoro e sarà tenuta a non divulgare e a non copiare (sia in forma cartacea, elettronica e fotografica) notizie, dati, documenti, informazioni e apprezzamenti di qualsivoglia natura, dei quali sia venuta a conoscenza per gli incarichi a Lei affidati o che comunque venissero in Suo possesso, né compiere, in qualsiasi modo, atti che rechino o possano recare pregiudizio alla società datrice di lavoro. Tutti i documenti di cui entrerà in possesso in ragione del suo rapporto di lavoro resteranno di proprietà della società e dovranno essere restituiti alla cessazione del contratto. Al termine del rapporto di lavoro, inoltre la lavoratrice dovrà restituire tutti gli strumenti messi a Sua disposizione di proprietà dell'azienda consapevole che in caso di mancata restituzione sarà ritenuta responsabile per il conseguente danno economico.

Art. 11) DISCIPLINA AZIENDALE

L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli precedenti nonché di quelle contenute nel codice disciplinare e comunque derivanti dal contratto di lavoro potrà dare luogo all'applicabilità da parte del datore di lavoro di sanzioni disciplinari (compreso il licenziamento) secondo la gravità delle infrazioni accertate.

Art. 12) MISURE DI SICUREZZA

Nei confronti della lavoratrice verranno garantite tutte le misure generali di sicurezza previste dalla legge oltre a quelle specificatamente collegate alla natura della prestazione e sarà impartita la necessaria informazione e formazione preventiva oltre a quella periodica prevista dal D. Lgs. N. 81/08 e successive modifiche alla cui osservanza la lavoratrice dovrà scrupolosamente attenersi. La lavoratrice sarà sottoposta a visita medica per l'accertamento dell'idoneità al lavoro, qualora le disposizioni normative lo rendano necessario;

Art. 13) OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E CLAUSOLA DI RINVIO

Relativamente all'importo iniziale della retribuzione ed ai relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo di pagamento, la durata e modalità di fruizione delle ferie e dei permessi cui la lavoratrice ha diritto, i termini di preavviso in caso di recesso, si rinvia espressamente alla norme del C.C.N.L. settore FARMACIE MUNICIPALIZZATE. Inoltre, per quanto non contemplato dal presente contratto, anche ai sensi del D.Lgs n. 152 del 26/05/1997, valgono le norme di legge e del C.C.N.L. applicato al presente rapporto di lavoro. La presente lettera, redatta in duplice copia, si compone di n. 2 pagine.

MORROVALLE, lì 08/01/2018

La Ditta
MORROVALLE SERVIZI S.R.L.

La lavoratrice
CUTULI MARIA ANTONIA

PER RICEVUTA

Il sottoscritto CUTULI MARIA ANTONIA dichiara di avere ricevuto copia conforme della presente lettera e di accettare l'assunzione nei termini ed alle condizioni in esse essa riportati.

MORROVALLE, li 08/01/2018

Firma per ricevuta del lavoratore _____